

## **Disposizioni regolamentari per il trasferimento all'Unione dei Servizi Tributi**

### **Art. 1 - Oggetto del trasferimento di funzioni**

1. La gestione unificata dei tributi comunali, **in esecuzione dello Statuto dell'Unione**, costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni dell'Unione assicurano unicità e semplificazione delle procedure riguardanti i pagamenti dei tributi comunali, anche attraverso la progressiva unificazione dei regolamenti per semplificare i procedimenti a favore dei cittadini/contribuenti.

2. La gestione unificata dei tributi è realizzata entro il 31.12.2007, attraverso il raggiungimento di obiettivi parziali che sono costituiti:

- dalla individuazione di un ufficio unico e da un Responsabile dell'Unione e dal gruppo di coordinamento entro il 31.12.2006 ai sensi dell'articolo 6;

- dal trasferimento delle attività relative alla riscossione di tributi comunali, secondo una proposta, contenente la stima degli oneri a carico dei singoli enti, presentata dal Responsabile entro il 30.01.2007, sulla base del programma temporale relativo alle seguenti operazioni:

- individuazione di un software unico per la gestione dei tributi;

- di una definizione unitaria del sistema di riscossione;

- di individuazione di modalità uniche per la riscossione coattiva;

- di individuazione di un supporto per la gestione del contenzioso tributario;

- di individuazione del supporto per la gestione delle problematiche fiscali;

- **entro 30.09.2007 presentazione alle Giunte dei Comuni del programma di ripartizione delle attività relativo alla gestione dei singoli tributi tra attività di front-office e back-office e, sulla base di questo, le dotazioni organiche di personale.**

3. La realizzazione del cronoprogramma di cui al comma 2 è condizione necessaria al trasferimento delle funzioni da parte dei Comuni all'Unione.

**4. Eventuali ulteriori passaggi di tipo operativo che si renderanno necessari per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo 1 verranno**

**concordati tra gli organi esecutivi dei Comuni e l'Unione, senza necessità di modifica od integrazione delle presenti disposizioni.**

5. L'organizzazione di un ufficio unificato consente di garantire sinergie organizzative al fine di realizzare economie di tipo finanziario ma anche una maggiore efficacia nell'azione di monitoraggio e controllo delle entrate tributarie.

### **Art. 2 – Principi**

1. L'organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:
  - a. Nessun disagio deve ricadere sui cittadini utenti;
  - b. Rispetto delle scadenze dei vari tributi;
  - c. Rapida soluzione delle problematiche organizzative;
  - d. Divieto di rallentamento dei tempi di riscossione;
  - e. Standardizzazione della modulistica e delle procedure;
  - f. Innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza;
  - g. Non incremento dei costi ipotizzabili per la gestione singola da parte dei singoli Enti.

### **Art. 3 – Denominazione e sede**

1. Il servizio intercomunale costituito è denominato . "Servizio intercomunale per la gestione associata dei tributi comunali" ed ha sede nel Comune di Castel Ritaldi;
2. Sono sedi operative del servizio tributi unificato le sedi e gli uffici dei Comuni dell'Unione.

### **Art. 4 – Rapporti tra Unione Comuni**

**1. Le presenti disposizioni regolamenteranno i rapporti tra Unione e Comuni fino al 31.12.2010.**

2. Al data prevista dal comma 1 si potrà procedere al rinnovo di cui al presente provvedimento, mediante consenso espresso, con deliberazioni consiliari, dagli enti aderenti.

3. Al singolo Comune è lasciata facoltà di recesso motivata, con preavviso di almeno **due** mesi, da esprimersi con le stesse modalità dell'adesione. Il recesso di un singolo Comune non fa venir meno la gestione unificata dei servizi. Gli effetti del recesso decorrono comunque dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di recesso, scioglimento o scadenza del presente rapporto associativo il personale riacquista, per le funzioni e le materie contemplate dal presente accordo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

**4. Annualmente l'Ufficio dell'Unione entro il mese di settembre trasmette ai Comuni aderenti la quota parte di spese a carico del singolo Comune prevista per l'anno successivo.**

#### **Art. 5 – Funzioni**

1. Le funzioni affidate al servizio, secondo la tempistica di cui all'articolo 1, sono relative a:

- a. Gestione e Riscossione dei tributi comunali;
- b. Ogni funzione che riguardi la gestione delle entrate tributarie che si ritenesse opportuno gestire in forma unificata.
- c. Attività di supporto presso i servizi finanziari dei vari enti per sopperire a particolari necessità o carenze di organico con particolare riferimento alla riscossione coattiva ed al supporto negli adempimenti fiscali.

#### **Art. 6 – Struttura gestionale**

1. La struttura gestionale del servizio è così articolato:

- **Il Responsabile del servizio**, ha il compito di coordinare, programmare e gestire le risorse impiegate per la gestione associata, esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge, secondo le direttive delle giunte.

Trimestralmente, sentito il gruppo tecnico di coordinamento, formula un programma delle attività e dei servizi che saranno svolti dagli uffici del servizio associato. Redige la relazione annuale sull'andamento del servizio associato e dell'attività svolta. E' responsabile della predisposizione del budget di spesa da sottoporre alla giunta annualmente e, tramite loro, alle giunte dei singoli comuni associati. E' responsabile

dei procedimenti di spesa, del sistema di rendicontazione dei servizi e del riparto delle spese.

- **Il gruppo tecnico di coordinamento.** Nella conduzione tecnica e organizzativa del servizio associato, il Responsabile della gestione associata si avvale di un gruppo tecnico di coordinamento costituito dai referenti del Servizio tributi dei vari Enti. Spetta al gruppo tecnico di coordinamento fornire al responsabile pareri tecnici e organizzativi per la gestione delle risorse affidate al servizio nonché la loro compatibilità operativa con i contesti organizzativi dei singoli comuni associati. In particolare il gruppo tecnico esercita funzioni di collaborazione nelle seguenti materie:

- o Programmazione delle attività;
- o Compatibilità tecnologiche ed informatiche con le realtà dei singoli comuni associati;
- o Definizione dei piani di lavoro;
- o Organizzazione dei corsi di formazione interni al servizio associato;
- o Verifica sull'andamento dei servizi;
- o Controllo sul sistema di rendicontazione interno al servizio e riparto delle spese nei confronti dei comuni associati;
- o Rapporto con i consulenti e con gli incaricati.

### **Art. 7 – Organizzazione del servizio associato**

1. Il Servizio Intercomunale per la gestione associata dei tributi si avvale delle sedi decentrate presso i Comuni aderenti.
2. Al Servizio è preposto un Responsabile, con le funzioni ad esso assegnate dalla legge, con particolare riferimento all'art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed all'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il servizio sarà organizzato secondo i criteri definiti dal Gruppo tecnico dei Comuni, in relazione alle attività che progressivamente si decide di associare.
4. L'individuazione del personale da assegnare al servizio associato (numero, professionalità e dislocazione logistica delle funzioni e degli operatori ) sarà approvata dalla Giunta dell'Unione, su proposta del Responsabile del servizio associato, in accordo con il Gruppo tecnico di coordinamento, sentite le organizzazioni sindacali secondo le procedure definite in seno all'unione.

5. Il distacco del personale sarà comunque definito nel rispetto dei vigenti strumenti negoziali e regolamentari e secondo quanto stabilito dall'Unione, sottoscritto con le organizzazioni sindacali.
6. Le spese per il funzionamento dell'Ufficio unico sono ripartite sulla base della quota di tributi riscossi dai singoli Comuni sulla base di un riparto proposta dal Responsabile sentito il gruppo di coordinamento.
7. Eventuali ulteriori attività richieste specificatamente dai singoli comuni, quali consulenze, sostituzioni, ecc... sono a carico dei Comuni richiedenti.